

Il Presidente
Prot. n. 5241 del 11/03/2022

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 141 "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità"

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 9 marzo 2022, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 141 "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

Parere in ordine alla proposta di legge n. 141 "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 8 febbraio 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge n. 141 "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza;
- Preso, altresì, atto delle osservazioni pervenute da Provincia di Cuneo, Comune di Torino, Città metropolitana, ALI, ANPCI e ANCI, che si allegano in quanto di carattere tecnico;
- Rilevato che la proposta di legge, ai sensi del D.P.R. 8-6-2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di seguito TUE), disciplina l'espropriazione, anche a favore dei soggetti privati, di beni immobili o di diritti relativi agli immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- Ritenuto necessario suggerire lo svolgimento, in relazione all'esistenza di una competenza dello Stato in materia di notificazioni disciplinate dal codice di procedura civile di un ulteriore approfondimento sulla sostituzione della notificazione con la lettera raccomandata e, qualora ritenuta legittima tale previsione, valutare di estenderla anche alle altre ipotesi di comunicazioni di cui al TUE, aggiungendo altresì la modalità di trasmissione della comunicazione via PEC;
- Ritenuto, altresì, di proporre i seguenti suggerimenti:
 - all'articolo 2, comma 3, prevedere la pubblicazione sui quotidiani solo in via residuale, nonché estendere la procedura di imposizione delle servitù a tutte le opere private di pubblica utilità (produzione di energia a fonte rinnovabile) e prevedere a carico del promotore dell'espropriazione i relativi oneri finanziari;
 - estendere la procedura di urgenza di cui agli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE alla realizzazione di opere afferenti telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
 - all'articolo 4, prevedere, in caso di mancato accordo delle parti, la nomina del terzo perito a cura del Presidente del Tribunale civile;
 - con riferimento ai destinatari di comunicazione relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 11, comma 2, del TUE e all'avvio della progettazione definitiva e deposito atti, di cui all'articolo 16, comma 5, del TUE, ridurre da

cinquanta a trenta il numero oltre il quale la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;

- all'articolo 6, comma 1, per le servitù che possono essere conservate senza danno prevedere comunque una percentuale fissa di indennizzo e, al comma 2, precisare che l'indennità dell'80% del valore venale del bene si applica a tutte le opere fisse presenti al suolo o alle reti nel sottosuolo connesse al servizio dell'area sciabile;
- all'articolo 6, comma 4, mantenere la formulazione dell'articolo 40, comma 1, del TUE nella determinazione del valore venale del bene, che fa riferimento al criterio del valore agricolo, tenuto conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola;
- definire un indennizzo intermedio anche per le aree boscate che devono essere disboscate e mantenute tali per tutta la durata di utilizzo dell'area sciabile e, altresì, per le aree interessate da opere temporanee;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 141
"Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Il Presidente
Davide CROVELLA
(firmato in originale)